

**REGOLAMENTO DI FONDO CONOSCENZA
PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI PER
IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA
EX ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023**



- ✓ **APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'08/11/2023**
- ✓ **REVISIONE N. 1 APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 12 MARZO 2024**
- ✓ **REVISIONE N. 2 DEL 16 LUGLIO 2024**
- ✓ **REVISIONE N. 3 DEL 22 OTTOBRE 2024**



INDICE

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
TITOLO I – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI, MANIFESTAZIONE DEL FABBISOGNO E INDIZIONE DELLA SPESA	4
ARTICOLO 1 - PROGRAMMA TRIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	4
ARTICOLO 2 - MANIFESTAZIONE DEL FABBISOGNO E RICHIESTA DI ACQUISTO	4
ARTICOLO 3 - SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE	6
ARTICOLO 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
TITOLO II – ACQUISTI DI IMPORTO FINO AD €1.000,00 PER SPESE ECONOMICHE.....	7
ARTICOLO 5 – CASSA ECONOMALE E SPESE ECONOMICHE	7
TITOLO III – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA	8
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
ARTICOLO 6 - PRINCIPI E NORMATIVA APPLICABILE.....	8
ARTICOLO 7 - SCELTA DELLA PROCEDURA.....	10
ARTICOLO 8 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO.....	10
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE.....	10
CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE AD €140.000,00	12
ARTICOLO 10 - INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	12
CAPO III – ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA €140.000,00 E LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA... ..	14
ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE	14
TITOLO IV – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	15
ARTICOLO 12 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - COMMISSIONI GIUDICATRICI	15
TITOLO V – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	15
ARTICOLO 13 – ELEMENTI CONTENUTISTICI MINIMI DEL CONTRATTO.....	15
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	16
ARTICOLO 14 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E CODICE ETICO	16
ARTICOLO 15 - RINVIO.....	16
ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE	17



FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente “REGOLAMENTO PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA” (di seguito anche il “Regolamento”) è volto a definire il processo di approvvigionamento di forniture e servizi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, da parte di “FONDO CONOSCENZA” (di seguito anche il “Fondo”).

In particolare, le procedure operative interne finalizzate all’approvvigionamento di forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea devono garantire non solo il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari al riguardo vigenti, ma anche l’osservanza del sistema di organizzazione, gestione e controllo del Fondo.

Per tali ragioni, il Regolamento è stato, quindi, redatto nel rispetto:

- del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (di seguito anche il “Codice”) e, in particolari, degli articoli del Libro II, Parte I del Codice (articoli da 48 a 55) e dell’Allegato II.1 del Codice medesimo;
- del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- delle “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto pubblico controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici*”, approvate dall’Anac con Delibera dell’8 novembre 2017 n. 1134;
- della Circolare Anpal 10 aprile 2018 n. 1, recante “*Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388*”;
- del “*Regolamento Generale di Organizzazione, Gestione, Rendicontazione e Controllo*”, adottato da Fondo Conoscenza e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 207 del 09/07/2024 (di seguito anche il “Regolamento Generale”);
- del “*Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*”, adottato da Fondo Conoscenza con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2023 (di seguito anche il “MOG”).

Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, si applicano, inoltre, le pertinenti disposizioni dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “*Tracciabilità dei flussi finanziari*” che garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari per la quale il Responsabile Unico del Progetto, di cui all’articolo 15 del Codice, cura anche tutte le attività di registrazione ai sistemi ANAC, anche ai fini del rilascio del Codice Identificativo di Gara (c.d. “CIG”).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nei contratti di affidamento viene inserita, a pena di nullità apposita clausola con la quale il contraente assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui



all'articolo 3 della citata L. 136/2010. Inoltre, il pagamento avviene con bonifico bancario che deve riportare nella causale, tra le altre, il CIG rilasciato dall'ANAC.

La gestione delle procedure di affidamento regolate dal presente Regolamento, infine, vengono gestite, ai sensi degli articoli 21 e 25 del D.Lgs. 36/2023, attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, certificata dall'AGID, utilizzata da Fondo Conoscenza ed accessibile al seguente link <https://fondoconoscenza.acquistitelematici.it> (di seguito anche la "Piattaforma"), nel rispetto delle Regole Tecniche di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 36/2023 medesimo.

TITOLO I – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI, MANIFESTAZIONE DEL FABBISOGNO E INDIZIONE DELLA SPESA

ARTICOLO 1 - PROGRAMMA TRIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

1. Fondo Conoscenza, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice, adotta il "PROGRAMMA TRIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI" di importo unitario stimato pari o superiore a €5.000,00 ed i relativi aggiornamenti annuali (di seguito anche il "Programma Triennale"), secondo le modalità di cui all'allegato I.5 del Codice e sulla base degli schemi-tipo annessi all'allegato detto, procedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'articolo 37, comma 4, del Codice.
2. Il Responsabile Acquisti ed il Direttore Generale, quest'ultimo nella sua qualità di responsabile della programmazione e pianificazione finanziaria, provvedono a dare impulso all'attività di redazione e/o aggiornamento del Programma Triennale, avviando incontri con le singole Aree finalizzati a raccogliere le esigenze di fabbisogno di ciascuna di esse e ad effettuare, conseguentemente, l'analisi delle singole voci di spesa e delle relative specifiche tecniche. Ciascuna Area provvede a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica.
3. L'Ufficio Acquisti, sulla base dei fabbisogni di spesa e dei relativi dati come sopra acquisiti, procede alla elaborazione e/o aggiornamento del Programma Triennale e ad inviarlo al Direttore Generale ai fini della sua condivisione anche in relazione alla pianificazione finanziaria del Fondo ed alla relativa sostenibilità.
4. Il Direttore Generale provvede, quindi, a sottoporre il Programma Triennale, come sopra elaborato e condiviso, al Consiglio di Amministrazione di Fondo Conoscenza per la formale approvazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione approva, pertanto, il Programma Triennale, dando mandato al Responsabile Acquisti di adempiere ai prescritti obblighi di comunicazione e pubblicazione.
6. Qualora dovessero emergere, per effetto di possibili rimodulazioni inerenti i fabbisogni di forniture e/o servizi, modifiche sostanziali al Programma Triennale, il Responsabile Acquisti, previa verifica del *budget* con il Direttore Generale, procede ad apportare le opportune revisioni al Programma Triennale medesimo per sottoporlo, all'esito, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2 - MANIFESTAZIONE DEL FABBISOGNO E RICHIESTA DI ACQUISTO

1. Con riferimento ad ogni singola specifica fornitura di beni o servizi, ciascun Responsabile di Area manifesta la propria esigenza di fabbisogno, predisponendo una "NOTA DI FABBISOGNO", in cui viene esplicitato:
 - la motivazione della richiesta;



- la descrizione della fornitura richiesta;
 - il Codice Unico di Intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel Programma Triennale;
 - le caratteristiche tecniche della fornitura richiesta;
 - la eventuale durata della fornitura richiesta.
2. Unitamente alla Nota di Fabbisogno come sopra predisposta, l'Area richiedente provvede, altresì, in quanto possibile, alla:
- predisposizione del Capitolato Tecnico e/o dei dettagli tecnici necessari della fornitura;
 - individuazione dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste all'operatore economico;
 - indicazione delle principali condizioni di erogazione della fornitura, comprese:
 - le tempistiche di prestazione della fornitura;
 - le tempistiche e le modalità di pagamento.
3. La Nota di Fabbisogno, unitamente alla documentazione elencata al paragrafo 2 che precede, viene trasmessa al Responsabile Acquisti per la verifica di coerenza con il Programma Triennale.
4. L'Ufficio Acquisti, sulla base della Nota di Fabbisogno come sopra validata, provvede, quindi, alla compilazione della relativa "RICHIESTA DI ACQUISTO".
5. La Richiesta di Acquisto deve contenere:
- la motivazione della richiesta;
 - l'oggetto e le caratteristiche tecniche della fornitura che si richiede di acquistare;
 - il Codice Unico di Intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel Programma Triennale;
 - i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste all'operatore economico;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento (al netto dell'IVA);
 - la durata del contratto e le principali condizioni di erogazione della fornitura;
 - la tipologia di procedura prevista dal Codice per la selezione dell'operatore economico;
 - i relativi atti di gara.
6. Ai fini della determinazione del valore stimato dell'affidamento trova applicazione l'articolo 14 del Codice.
7. Il Responsabile Acquisti invia la Richiesta di Acquisto:
- al Direttore Generale per l'adozione della relativa "DETERMINA A CONTRARRE", ai sensi dell'articolo 17 commi 1 e 2 del Codice, o altro atto equivalente di avvio della procedura di selezione, nel caso in cui l'affidamento rientri nei poteri di spesa del medesimo;
 - al Consiglio di Amministrazione per l'adozione della relativa "DETERMINA A CONTRARRE", ai sensi dell'articolo 17 commi 1 e 2 del Codice, o altro atto equivalente di avvio della procedura di selezione, nel caso in cui l'affidamento ecceda i poteri di spesa del Direttore Generale.



ARTICOLO 3 - SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE

1. La selezione dell'operatore economico avviene nel rispetto della relativa procedura prevista dal Codice e, in particolare, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, responsabilità, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
2. Valutate le offerte tecniche e quelle economiche, la Commissione Giudicatrice, ove prevista, predisporre la graduatoria contenente la indicazione dell'Aggiudicatario, degli operatori economici posizionati successivamente allo stesso, nonché di quelli esclusi.
3. Il Responsabile Unico del Progetto, verificato il possesso dei requisiti da parte dell'Aggiudicatario, propone l'aggiudicazione in favore del medesimo al Direttore Generale od al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Responsabile Unico del Progetto provvede a tutti gli obblighi informativi e di pubblicità previsti per legge, ivi inclusi gli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 20 e 28 del Codice e dalle pertinenti previsioni del D.Lgs. 33/2013.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per le procedure di affidamento oggetto del presente Regolamento, il "RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO" (di seguito anche il "RUP") è nominato in sede di adozione della Determina a Contrarre o altro atto equivalente di avvio della procedura di selezione.
2. IL RUP è nominato tra i dipendenti di Fondo Conoscenza in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'allegato I.2 del Codice, e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati
3. Fondo Conoscenza si riserva la facoltà di istituire una struttura di supporto al RUP, nonché la destinazione di risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
4. L'ufficio di Responsabile Unico del Progetto è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio della procedura, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate negli articoli da 6 a 9 dell'allegato I.2 del Codice, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
6. In caso di richieste di accesso agli atti si sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ovvero del Codice, il RUP è responsabile del relativo procedimento.
7. Il RUP, di norma, svolge le funzioni ed i compiti di "DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO", che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati da Fondo Conoscenza in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
8. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nei casi di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato II.14 del Codice, deve essere diverso dal RUP.



9. Al fine della regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

10. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione o di altri soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto, sono svolte dal RUP.

TITOLO II – ACQUISTI DI IMPORTO FINO AD €1.000,00 PER SPESE ECONOMICHE

ARTICOLO 5 – CASSA ECONOMALE E SPESE ECONOMICHE

1. Il presente articolo disciplina il funzionamento della “CASSA ECONOMALE” del Fondo per far fronte alle Spese Economiche.

2. La Cassa Economale del Fondo è istituita presso la sede del medesimo ed il relativo servizio viene affidato al Cassiere, la cui nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

3. L'ammontare del fondo di Cassa Economale è stabilito in un importo massimo di €1.500,00. A fronte della riduzione della giacenza del fondo per effetto del suo utilizzo, il Cassiere provvede al reintegro del medesimo fino alla concorrenza del predetto importo, previa rendicontazione delle spese sostenute.

4. Il Cassiere è tenuto a:

- tenere un giornale di cassa nel quale registrare cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate rimesse nonché a registrare i relativi movimenti contabili;
- conservare gli atti e tenere in evidenza i giustificativi di ogni spesa effettuata;
- verificare la giacenza di cassa e, quindi, la corrispondenza tra quanto prelevato e la giacenza risultante dalla contabilità ogni qualvolta venga utilizzata la Cassa Economale;
- predisporre e presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione del Fondo la rendicontazione delle somme di cui alla Cassa Economale.

5. Ai fini del presente Regolamento, in osservanza a quanto stabilito dall'ANAC con propria Determinazione del 7 luglio 2011, n. 4, per Spese Economiche si intendono le Spese Minute di importo non rilevante e comunque fino ad €1.000,00, al netto dell'IVA, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali del Fondo; in particolare, per Spese Economiche si intendono quelle relative ai seguenti acquisti e spese non sostenute e/o da sostenersi nell'ambito di un contratto di appalto:

- acquisto di dispositivi elettronici, moduli, cancelleria ed altre spese per uffici;
- acquisto di piccole attrezzature d'ufficio e informatiche;
- spese per piccole riparazioni e manutenzioni per gli uffici e le attrezzature;
- spese per fotocopie e simili;
- acquisto di chiavi e serrature;
- spese per pulizie, facchinaggio e trasporto materiali;
- acquisto, anche in abbonamento, di giornali, riviste, libri e pubblicazioni;
- spese di predisposizione, stampa, e diffusioni di manuali, pubblicazioni e materiale



illustrativo/pubblicitario del Fondo;

- inserzioni su Gazzette Ufficiali, quotidiani e periodici di avvisi di gara, e altre pubblicazioni richieste dalla legge, nonché di altri avvisi degli aderenti;
- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati, spedizioni a mezzo servizio postale, corriere, vettore o altro;
- spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione di atti, per visure catastali e camerali ovvero per certificazioni;
- spese per procedure esecutive e notifiche a mezzo di ufficiali giudiziari e di procedure legali civili, penali o amministrative;
- spese per beni di ristoro quotidiano per i dipendenti e/o collaboratori del Fondo;
- canoni di abbonamento radiofonici, televisivi e internet;
- spese di rappresentanza e trasferta;
- iscrizioni a congressi, convegni, corsi di aggiornamento;
- acquisto di prodotti per il pronto soccorso e la sicurezza;
- ulteriori spese minute necessarie per fabbisogni correnti del Fondo non ricomprese nei punti che precedono.

6. Le Spese Economiche oggetto del presente articolo non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 3 della citata L. 136/2010 e, pertanto, sono escluse dall'obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Le Spese Economiche devono essere autorizzate dal Direttore Generale e possono essere pagate, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione di spesa, a valere sul fondo di Cassa Economale, alternativamente:

- in contanti, con quietanza diretta sulla fattura (oppure mediante altro documento fiscalmente idoneo), nel rispetto dei massimali di spesa previsti dalla normativa vigente;
- mediante bonifico bancario;
- mediante carta di credito del Fondo.

8. È fatto divieto di scorporare artificiosamente in più parti gli acquisti per Spese Economiche, al fine di eludere l'applicazione delle altre previsioni del presente Regolamento.

9. Per tutte le Spese Economiche è fatto, in ogni caso, obbligo di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, responsabilità, non discriminazione, buon andamento ed imparzialità, nonché, laddove risulti possibile e conveniente, quello della rotazione dei fornitori.

TITOLO III – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 6 - PRINCIPI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice, sono disposte da Fondo Conoscenza nel rispetto delle previsioni di cui al Libro II, Parte I del Codice (articoli da 48 a 55) ed all'Allegato II.1 del Codice medesimo,



nonché dalle ulteriori previsioni di cui al presente Regolamento.

2. Gli affidamenti oggetto del presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'articolo 49 del Codice.

3. In applicazione del principio di rotazione ed ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del Codice, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, e siano rientranti per importo nella stessa fascia di valore economico di cui al comma 4 che segue del presente articolo.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 3, del Codice, sono individuate le seguenti fasce di valore economico, con la precisazione che il divieto di affidamento o di aggiudicazione, in ragione del principio di rotazione, si applica con riferimento a ciascuna fascia e, quindi, unicamente con riferimento ad affidamenti rientranti nella stessa fascia di valore economico, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 che seguono.

FASCE PER SERVIZI E FORNITURE	
Fascia n. 1	da €0,01 fino ad €4.999,99: fascia esente dall'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 6, del Codice
Fascia n. 2	da €5.000,00 ad €9.999,99
Fascia n. 3	da €10.000,00 ad €14.999,99
Fascia n. 4	da €15.000,00 ad €24.999,99
Fascia n. 5	da €25.000,00 ad €39.999,99
Fascia n. 6	da €40.000,00 ad €59.999,99
Fascia n. 7	da €60.000,00 ad €84.999,99
Fascia n. 8	da €85.000,00 ad €114.999,99
Fascia n. 9	da €115.000,00 fino ad €139.999,99
Fascia n. 10	da €140.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.L.gs 36/2023

Le fasce di valore economico, sopra individuate, sono state determinate tenendo conto del valore medio degli affidamenti disposti dal Fondo e dalla prassi maggioritaria al riguardo corrente presso le Amministrazioni.

5. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

6. Per i contratti affidati con la procedura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), del Codice, il principio di rotazione non viene applicato quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.



7. È, comunque, consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad €5.000,00.

ARTICOLO 7 - SCELTA DELLA PROCEDURA

1. Fondo Conoscenza resta libero, qualora la normativa vigente nonché le esigenze del mercato e quelle organizzative interne lo consentano, di disporre le acquisizioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea mediante procedure selettive che assicurino un maggiore confronto concorrenziale, incluse quelle ordinarie.

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. I contratti affidati a terzi non possono essere artificiosamente frazionati, quanto ad importo ed oggetto, al fine di eludere la normativa nazionale e comunitaria in tema di soglie e di necessità di previe selezioni concorsuali ovvero la normativa antimafia.

2. In particolare, la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee.

3. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

4. Tutti i contratti stipulati secondo le procedure di cui al presente Regolamento devono avere una durata certa.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE

1. Fondo Conoscenza provvede alla selezione degli operatori economici cui affidare contratti di fornitura di beni o servizi ovvero da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di fornitura di beni o servizi, nel rispetto del numero minimo di operatori economici stabilito dal Codice, ove esistenti, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici, secondo le modalità di seguito individuate, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 6 che precede, ferma la previsione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice medesimo.

2. La procedura prende avvio con la "DETERMINA A CONTRARRE" che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni o servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. In caso di affidamento diretto *ex* articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice, la Determina a Contrarre, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

4. Gli operatori economici possono essere individuati, alternativamente, mediante una delle seguenti modalità, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato II.1 del Codice:

a) sulla base di una "INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO", mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* di Fondo Conoscenza;



b) tramite consultazione dell'“ALBO FORNITORI” aziendale di Fondo Conoscenza, secondo le modalità ivi indicate.

5. L'Indagine Esplorativa del Mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. L'Indagine Esplorativa del Mercato è svolta secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. Il risultato dell'Indagine Esplorativa del Mercato viene formalizzato da Fondo Conoscenza con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara. Fondo Conoscenza assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, pubblicando un “AVVISO” sul proprio profilo committente, nella sezione “TRASPARENZA”, sottosezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo di almeno 15 giorni ovvero di un termine non inferiore a 5 giorni qualora ricorrano motivate ragioni di urgenza.

6. L'Avviso di avvio dell'Indagine Esplorativa del Mercato indica:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse.

7. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'Avviso di avvio dell'Indagine Esplorativa del Mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente periodo è impossibile o comporta per Fondo Conoscenza oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; dette circostanze devono essere esplicitate nella Determina a Contrarre (o in atto equivalente) e nell'Avviso di avvio dell'Indagine Esplorativa del Mercato.

8. Decorso il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, il RUP verifica la rispondenza delle dichiarazioni fornite dagli operatori economici che hanno manifestato interesse.

9. L'esito della selezione viene pubblicato sul profilo committente, nella sezione “TRASPARENZA” di Fondo Conoscenza, nella sottosezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”.

10. Agli operatori invitati alla procedura viene trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, la “RICHIESTA DI OFFERTA” sottoscritta digitalmente (di seguito anche la “RdO”).

11. La RdO deve contenere i seguenti elementi minimi, ferme le previsioni di cui all'Allegato II.9 del Codice:



- il riferimento all'Avviso;
- l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l'importo a base di gara;
- il termine e le modalità per la presentazione delle offerte;
- il termine di validità delle offerte stesse;
- le eventuali garanzie richieste;
- i requisiti per la partecipazione;
- il criterio di aggiudicazione, con indicazione degli elementi di valutazione, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione detti, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento, accompagnata dai seguenti allegati minimi:
 - schema di dichiarazione per la partecipazione alla procedura;
 - DGUE;
 - schema di contratto;
 - capitolato tecnico, ove predisposto;
 - eventuali condizioni particolari di contratto.

12. Le offerte trasmesse dagli operatori economici invitati, vengono acquisite da Fondo Conoscenza con modalità idonee a garantirne la segretezza sino allo spirare del termine per la presentazione delle offerte medesime.

13. In alternativa all'Indagine Esplorativa del Mercato, Fondo Conoscenza può individuare gli operatori economici selezionandoli dal proprio "ALBO FORNITORI" appositamente costituito secondo le modalità indicate nel proprio "REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI". La scelta degli operatori economici deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente periodo è impossibile o comporta per Fondo Conoscenza oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori economici sono indicati nella Determina a Contrarre o in altro atto equivalente.

CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE AD €140.000,00

ARTICOLO 10 - INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Per gli affidamenti di forniture e/o servizi di importo inferiore ad €140.000,00, Fondo Conoscenza provvede mediante "AFFIDAMENTO DIRETTO" ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice anche senza previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di trasparenza e parità di trattamento degli operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse



idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

2. La procedura prende avvio con l'approvazione, da parte del Direttore Generale ovvero del Consiglio di Amministrazione, della Richiesta di Acquisto di cui al precedente articolo 2.

3. Trova applicazione il principio di rotazione secondo quanto previsto all'articolo 6 che precede.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 49 del Codice, il RUP, ove lo ritenga necessario, non celebra un previo confronto competitivo tra gli operatori ma svolge una informale preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni di Fondo Conoscenza e per individuare la platea di potenziali affidatari, il cui esito formerà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.

5. Per quanto concerne:

- le modalità di avvio della procedura di affidamento;
- i criteri e le modalità di verifica del possesso dei requisiti;
- i criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione;
- la stipula del contratto;

trovano applicazione e devono essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli da 50 a 55 del Codice.

6. Con specifico riferimento alla previsione di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice, Fondo Conoscenza si riserva di condurre tramite il FVOE le verifiche delle dichiarazioni rese dall'operatore economico affidatario.

7. In ogni caso, Fondo Conoscenza con il presente Regolamento stabilisce che:

- il controllo preventivo viene sempre effettuato, secondo le modalità previste dal Codice, nei confronti dell'affidatario della fornitura e/o del servizio per affidamenti di importo superiore ad €39.999,99; i requisiti devono essere posseduti dall'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta e devono perdurare per tutto il periodo di svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto, nonché per il tutto il periodo dell'esecuzione del contratto medesimo;
- inoltre, Fondo Conoscenza provvederà ad effettuare la verifica delle autodichiarazioni rese, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate; i controlli devono essere effettuati entro il II^o trimestre dell'anno successivo. Al riguardo, salvo diversa determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione antecedentemente allo svolgimento della verifica per l'anno di riferimento, il Direttore Generale, alla presenza di altro dipendente di Fondo Conoscenza, procederà a numerare progressivamente il numero di affidamenti relativi all'anno di riferimento e, tramite un generatore di numeri casuali presenti anche su internet ("Integer Set Generator" - <https://www.random.org/integer-sets/> oppure "Generate a Random Integer - Online Tools" <https://onlinetools.com/random/generate-random-integers/>), provvederà a selezionare il 15% degli affidamenti da verificare. La numerosità del campione da sottoporre alle verifiche è rappresentata da un numero intero, pertanto da arrotondare all'intero più vicino, con la precisazione che nel caso in cui l'arrotondamento fornisca valore zero le verifiche dovranno essere effettuate su almeno un affidamento. Le operazioni di sorteggio devono risultare da relativo verbale;



rimanendo, in ogni caso, salvo:

- lo svolgimento di controlli ogniqualvolta il RUP abbia un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate; in tal senso si procederà a verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle dichiarazioni rese, di inattendibilità delle medesime, nonché di imprecisioni od omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali, e, comunque, rese in modo tale da non consentire a Fondo Conoscenza un'adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua valutazione;
- la facoltà di effettuare controlli di carattere più esteso o su di un più ampio campione.

8. Qualora dal controllo delle dichiarazioni dovessero riscontrarsi degli errori, omissioni e/o imprecisioni, non costituenti comunque falsità, il RUP designato nell'ambito del singolo procedimento inviterà il soggetto interessato ad integrare le dichiarazioni rese. Detta integrazione potrà avvenire quando l'errore non incida in maniera sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con una mera dichiarazione integrativa.

9. Qualora, invece, dal controllo risulti non confermato il possesso dei requisiti dichiarati, Fondo Conoscenza procede alla:

- risoluzione del Contratto;
- escussione della eventuale cauzione definitiva;
- comunicazione all'ANAC;
- sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

CAPO III – ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA €140.000,00 E LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE

1. Per gli affidamenti di forniture e/o servizi di importo pari o superiore ad €140.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, Fondo Conoscenza provvede, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e) del Codice medesimo, mediante "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO", previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Nel caso in cui pervenga un numero inferiore di preventivi il RUP può reiterare la richiesta ad altri operatori economici, facendo comunque salvi gli effetti della procedura già svolta.

2. La procedura prende avvio con l'approvazione, da parte del Direttore Generale ovvero del Consiglio di Amministrazione, della Richiesta di Acquisto di cui al precedente articolo 2.

3. Trova applicazione il principio di rotazione secondo quanto previsto all'articolo 6 che precede.

4. Per quanto concerne:

- le modalità di avvio della procedura di affidamento;
- i criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione;



- la stipula del contratto;

trovano applicazione e devono essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli da 50 a 55 del Codice.

TITOLO IV – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ARTICOLO 12 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Ai sensi degli articoli 51 e 93 del Codice, la selezione della migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa compete ad una "COMMISSIONE GIUDICATRICE", che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La Commissione Giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La Commissione Giudicatrice è presieduta e composta da dipendenti di Fondo Conoscenza, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione Giudicatrice può far parte il RUP anche in qualità di Presidente. In mancanza di adeguate professionalità in organico, Fondo Conoscenza può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
4. La Commissione Giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La Commissione Giudicatrice opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
5. Non possono essere nominati commissari:
 - coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico di Fondo Conoscenza;
 - coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura: costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
6. Salvo diversa motivata determinazione di Fondo Conoscenza, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione Giudicatrice, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione Giudicatrice medesima.
7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un "SEGGIO DI GARA", anche monocratico, composto da personale di Fondo Conoscenza, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 93 del Codice.

TITOLO V – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 13 – ELEMENTI CONTENUTISTICI MINIMI DEL CONTRATTO



1. Il “CONTRATTO” deve essere stipulato nelle forme di cui all’articolo 18, comma 1, del Codice.
2. Il Contratto deve indicare le penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento, da quantificarsi in relazione alla tipologia, entità e complessità delle prestazioni nonché al livello qualitativo delle medesime.
3. Il Contratto deve, altresì, disciplinare i termini e le modalità di pagamento, nonché tutti gli altri elementi al riguardo necessari, ivi compreso il regime IVA applicabile ed il codice univoco per la fatturazione elettronica.
4. Il Contratto, inoltre, relativamente agli affidamenti perfezionati senza preventiva verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, deve contenere espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del Contratto, con espressa indicazione che non si procederà al pagamento del corrispettivo, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
 - l’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 5% del valore del contratto;
 - la comunicazione all’ANAC;
 - la sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.
5. Il Contratto deve, altresì, prevedere il richiamo all’articolo 11, comma 6, del Codice, in merito:
 - alla ritenuta dello 0,5% da operarsi sull’importo netto progressivo delle prestazioni dovute;
 - alla possibilità di procedere allo svincolo delle ritenute soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Fondo del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. Il Contratto, infine, deve prevedere che le spese e gli oneri fiscali connessi e conseguenti alla sottoscrizione del Contratto medesimo siano a carico dell’aggiudicatario.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E CODICE ETICO

1. Nello svolgimento delle procedure disciplinate dal presente Regolamento e nell’esecuzione dei relativi rapporti contrattuali, gli operatori economici devono uniformarsi ai principi, ai doveri e alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fondo Conoscenza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché nel Codice etico ad esso allegato.

ARTICOLO 15 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trova applicazione la normativa vigente in materia di contratti pubblici di appalto nonché quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, nei limiti in cui è compatibile con la natura di Fondo Conoscenza.



2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione solo in quanto compatibili con la normativa vigente al momento di indizione di ciascuna procedura di affidamento e devono intendersi automaticamente abrogate se superate da sopravvenienze normative o regolamentari.

ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondo Conoscenza e trova applicazione alle procedure di gara di indette successivamente alla predetta data.